



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/8 DEL 7.04.2022

Oggetto: **Indirizzi per lo svolgimento delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna per l'anno 2022. Organizzazione consultazioni elettorali.**

Il Vicepresidente richiama la deliberazione n. 12/1 del 7 aprile 2022, con la quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha deliberato di fissare per domenica 12 giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo dei detti organi nell'anno 2022 e di fissare per domenica 26 giugno 2022 la data per lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci.

Il Vicepresidente ricorda che, così come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2005, in occasione di elezioni amministrative "per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali".

Il Vicepresidente prosegue riferendo che in materia elettorale vige il principio generale sancito dall'art. 17, comma 2, della legge n. 136 del 1976, secondo il quale le spese per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni dei Consigli regionali, provinciali e comunali sono a carico delle Amministrazioni interessate al rinnovo dei propri organi; restano comunque a carico della Regione Sardegna tutte quelle spese relative all'organizzazione tecnica delle consultazioni comunali, specificatamente elencate all'art. 17, comma 3, della citata legge n. 136/1976.

Il Vicepresidente ricorda, altresì, che il procedimento elettorale si caratterizza per complessità e delicatezza, sia dal punto di vista organizzativo che documentale, con adempimenti concentrati in un arco temporale ristretto ed in parte ancora condizionati dalle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria.

In tale contesto, l'Ufficio competente in materia elettorale, oltre a dover assicurare il necessario raccordo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture e i Comuni, deve predisporre tutte le direttive e circolari interpretative del quadro normativo applicabile in materia, da trasmettere ai Comuni e agli altri Enti coinvolti nel procedimento elettorale; deve provvedere, anche attraverso apposite procedure di gara, a tutti gli altri adempimenti connessi alla revisione, produzione, stampa,



acquisizione, fornitura e consegna ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni, stampati, tabelle di scrutinio, modelli, verbali, manifesti, schede elettorali), nonché garantire il presidio costante per far fronte ad esigenze, anche impreviste, degli Enti interessati.

Il Vicepresidente, per quanto sopra esposto, al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle elezioni amministrative e il rispetto della tempistica nell'organizzazione e gestione delle diverse fasi del procedimento elettorale, propone che venga costituito, con provvedimento del Direttore generale della Presidenza, un gruppo di lavoro temporaneo composto da personale appartenente anche ad altre Direzioni generali dell'Amministrazione regionale che, a vario titolo e per alcuni aspetti di competenza, intervenga nel procedimento elettorale a supporto del competente Servizio statistica regionale ed elettorale della Direzione generale della Presidenza.

Il Vicepresidente continua evidenziando che, ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 e s.m.i., previa deliberazione della Giunta regionale, il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni può essere autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario "nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse".

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore generale della Presidenza di costituire un gruppo di lavoro temporaneo, composto da personale appartenente anche ad altre Direzioni generali dell'Amministrazione regionale, a supporto delle attività del procedimento elettorale;
- di stabilire che in occasione delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 2022, in virtù dell'applicazione dell'art. 90 della legge regionale n. 7 del 1979 e s.m.i., trova applicazione la deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 12/8
DEL 7.04.2022

Silvia Curto

Alessandra Zedda